

Partnership Ei-Tech ANDEC

Anche quest'anno continua la collaborazione tra Ei-tech e ANDEC, l'Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile che raggruppa molte fra le più rappresentative aziende del settore.

Un appuntamento fisso con i nostri lettori. Ogni mese il presidente dell'Associazione, l'avvocato Maurizio Iorio, in questo spazio esprime pareri circostanziati su temi specifici che riguardano leggi, normative, nonché temi caldi riferiti al settore dell'Elettronica di Consumo al fine di offrire un valido supporto informativo in chiave tecnico-legale. Nella sua doppia veste di presidente di ANDEC-Confcommercio e di avvocato professionista in Milano, Maurizio Iorio sviluppa con la nostra rivista una partnership tesa ad informare con puntualità e precisione tutti gli operatori del settore ai quali, insieme, desideriamo offrire un servizio che possa contribuire allo sviluppo di idee e proposte per affrontare al meglio le sfide di un contesto competitivo e in continuo cambiamento.



Fin dalla sua costituzione avvenuta nel 1983, ANDEC sostiene e promuove il settore presso

enti e istituzioni, cura il rapporto con la pubblica amministrazione e con gli organi legislativi, offre consulenza e assistenza in tutti i campi d'interesse. ANDEC costituisce una rete di aziende che hanno finalità, istanze e obiettivi simili, nella consapevolezza che solo facendo parte di un gruppo si favorisce lo sviluppo del sistema di mercato, individuando il giusto approccio e la giusta soluzione ai problemi specifici legati alle attività d'impresa.

Marchio CE e recenti sequestri ad opera della GdF di apparecchi autoradio

Negli ultimi mesi, abbiamo assistito ad un certo numero di sequestri ad opera della Guardia di Finanza condotti nel nord est d'Italia (in un caso in Lombardia), che hanno avuto per oggetto, essenzialmente, apparecchi autoradio.

- In quasi tutti i casi, i sequestri sono "motivati" dai verbalizzanti per essere i prodotti "... **risultati sprovvisti della Marcatura CE ai sensi del D. Lgs 011.2007 n.194**" ossia dalla normativa in tema di compatibilità elettromagnetica (D. 2004/108/CE).

- In un caso (quello avvenuto in Lombardia) il sequestro è "motivato" per essere le autoradio "prive della prescritta marchiatura CE ... prevista dal D. Lgs 9.05.2001 n. 269" riguardante il reciproco riconoscimento della **conformità delle apparecchiature di telecomunicazione** (D. 1999/5/CE).

Senonché, tali contestazioni sono palesemente infondate, tant'è vero che a seguito di istanza degli interessati alle competenti autorità, tutti quanti i prodotti sono stati successivamente dissequestrati.

Ritengo comunque utile fare brevemente il punto sulla questione come segue:

(1) Le autoradio, se approvate ai sensi della normativa specifica all'uso prevista, non necessitano del marchio CE di cui alla normativa relativa alla compatibilità elettromagnetica.

Nella maggioranza dei casi, la motivazione del sequestro operato risiede nel fatto che, ad avviso degli estensori, le autoradio sequestrate sarebbero "*risultate sprovviste della MARCATURA CE ai sensi del D. Lgs 06.11.2007 n. 194*" (ossia la normativa italiana di attuazione della direttiva comunitaria nel campo della compatibilità elettromagnetica).

Senonché proprio il medesimo D. Lgs 06.11.2007 n.194, all'art. 1.4, **esclude espressamente dalla propria sfera di operatività i prodotti già soggetti ad altre direttive**; infatti, l'art. 1.4 del D. Lgs 194/2007 così recita: **"4. Qualora, per le apparecchiature ... i requisiti essenziali indicati all'allegato I sono interamente o parzialmente stabiliti in maniera più specifica da altre direttive comunitarie, il presente decreto legislativo non si applica"**.

Questo è il caso, appunto, degli **apparecchi autoradio non trasmettenti** (ed in genere degli apparecchi di intrattenimento da in auto), che come precisato an-

che con nota del Ministero delle Comunicazioni ad ANDEC in data 04.07.2006 devono "... **essere corredati soltanto della marcatura e ai sensi della direttiva auto motive 2004/104/CE, la quale garantisce il rispetto dei requisiti di protezione EMC in un ambiente elettromagnetico diverso da quello domestico ...**"

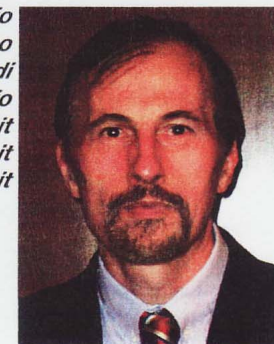
I suddetti apparecchi sono infatti soggetti alla diversa specifica disciplina di cui alle Direttive sulle perturbazioni elettromagnetiche degli autoveicoli n° 72/245/CE e n° 95/54/CE, attuata in Italia dal D. M 20.02.1996, alla stregua delle quali, tra l'altro, le autoradio ed in genere i prodotti di *car entertainment* sono assoggettati ad un ben più severo esame preventivo, comportante una vera e propria omologazione e l'apposizione di un diverso marchio "e".

Occorre aggiungere che sussiste una procedura facoltativa - meno complessa e "severa" di quella dianzi citata - consistente nell'auto certificazione da parte del produttore della conformità delle autoradio alla normativa in materia di compatibilità elettromagnetica e comportante l'affissione del marchio CE sugli apparecchi. Tuttavia tale procedura (prevista all'allegato I, punto 3.2.3 della D. 2004/104/CE, con riferimento agli apparecchi elettrici / elettronici - tra cui, pertanto, le autoradio after market - destinati ad essere installati sui veicoli), non esclude naturalmente la possibilità di continuare ad avvalersi della più complessa procedura a marchio "e" di cui sopra, cui si fa anzi tuttora comunemente ricorso in tutto il territorio della Comunità.

(2) Le autoradio, in quanto apparecchi solo riceventi, non necessitano del marchio CE previsto dalla la normativa relativa alle telecomunicazioni.

Come si è detto, in un caso la "*motivazione del sequestro*" riportata in verbale risiede nel fatto che, ad avviso degli estensori, le autoradio sequestrate rientrerebbero nella normativa in materia di apparecchi di telecomunicazioni di cui alla Direttiva 09.03.1999 n. 5, come attuata in Italia dal Decreto Legislativo 09.05.2001 n. 269. Infatti, la normativa di cui trattasi, volta a prevenire i disturbi alle telecomunicazioni, subordina "*l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione ...*" alla circostanza che tutti i suddetti apparecchi rispondano ai requisiti previsti da determinate norme tecniche armonizzate europee e riportino pertanto un correlativo, apposito marchio CE di auto attestazione del produttore.

Maurizio Iorio
Avvocato in Milano
Presidente di
Andec-Confcommercio
maurizio.iorio@andec.it
m.iorio@avvocatoiorio.it
www.avvocatoiorio.it



Da qui il sequestro delle autoradio, trovate quanto prive di detto marchio.

Senonché le autoradio - se non incorporano funzioni trasmettenti quali ad es. un GPS - non sono soggette alla normativa dianzi citata: infatti, la normativa italiana in materia (art. 1.b del D. Lgs 269/01) precisa espressamente - in coerenza con quanto analogamente previsto dalla corrispondente direttiva europea (art 2.b della D. 99/5/CE) che per "*apparecchiatura terminale di telecomunicazione*" si intende non già un apparecchio meramente ricevente, ma "... *un prodotto che consente la comunicazione ... destinato ad essere connesso ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione ...*": **un apparecchio rice-trasmittente, quindi!**

Ed ancora più esplicitamente, si precisa che (art. 2.4 - ambito di applicazione) "... *il presente decreto non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I...*", quest'ultimo, alla lettera d), **esclude espressamente dal campo di operatività del D. Lgs 269/01 le "... apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva"**.